



**COMUNE DI STAZZEMA**

Medaglia d'oro al valor militare

**- VARIANTE AL REGOLAMENTO URBANISTICO -**  
CONFERMA O STRALCIO DELLE PREVISIONI DI TRASFORMAZIONE  
DECADUTE, ADEGUAMENTO ED INTEGRAZIONE DI PREVISIONI E  
PERIMETRAZIONI DI INTERESSE PUBBLICO E GENERALE IN  
ADEGUAMENTO O CONFORMITA' ALLA PIANIFICAZIONE  
SOVRAORDINATA (P.I.T. con valenza di P.P.R., P.T.C., P.S.)

**DOCUMENTO PRELIMINARE  
E DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' ALLA V.A.S.**

(articoli 5 e 22 L.R. 10/2010e s.m.i.)



Luglio 2017

**DOCUMENTO PRELIMINARE  
E DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' ALLA V.A.S.**  
(articoli 5 e 22 L.R. 10/2010 e s.m.i.)

INDICE

1. QUADRO DI RIFERIMENTO GENERALE .....	3
1.1. Riferimenti legislativi per il procedimento urbanistico .....	3
1.2. Riferimenti normativi e legislativi per il procedimento di V.A.S. ....	5
2. QUADRO DI COERENZA E CONFORMITA' .....	6
2.1. Elementi di coerenza e adeguatezza al P.I.T. con valenza di P.P.R. ....	6
- Scheda di paesaggio n° 2 “Versilia e costa apuana” .....	8
- Scheda beni paesaggistici formalmente riconosciuti .....	9
2.2. Elementi di coerenza e conformità al P.S. vigente .....	12
- Articolazione, forma e contenuti del Quadro propositivo (progettuale) .....	13
- Perimetro transitorio del territorio urbanizzato (art. 224 L.R. 65/2014).....	16
3. QUADRO DI RIFERIMENTO AMBIENTALE .....	17
3.1. Elementi di compatibilità del P.I.T. con valenza di P.P.R. ....	17
3.2. Elementi di compatibilità del P.T.C. della Provincia di Lucca .....	23
3.3. Elementi di compatibilità del “Rapporto ambientale” del P.S. ....	28
3.4. Elementi di compatibilità del “Rapporto ambientale” del R.U. ....	34
3.5. Sintesi di fattori ed elementi di interesse per la V.A.S. ....	35
4. CARATTERISTICHE DELLA VARIANTE AL R.U. ....	37
4.1. Contenuti, articolazione e forma del R.U. vigente.....	37
4.2. Finalità, obiettivi e azioni conseguenti (previsioni) della Variante al R.U. ....	40
4.3. Preliminari verifiche di fattibilità idrogeologica e sismica della Variante.....	43
5. VERIFICA DI CONFORMITA' E COMPATIBILITA' AMBIENTALE .....	47
5.1. Verifica preliminare di coerenza e conformità al P.S. vigente.....	47
5.2. Verifica preliminare di adeguatezza al P.I.T. con valenza di P.P.R. ....	49
5.3. Valutazione di compatibilità ambientale della Variante .....	53
5.4. Considerazione dei criteri per l'assoggettabilità alla V.A.S. ....	55
- Caratteristiche del piano o programma (Variante al R.U.) .....	56
- Caratteristiche degli impatti e delle aree che possono essere interessate.....	56
6. CONCLUSIONI (ESCLUSIONE DAL PROCEDIMENTO DI V.A.S.).....	58

.....

## 1. QUADRO DI RIFERIMENTO GENERALE

### 1.1. Riferimenti legislativi per il procedimento urbanistico

Con l'approvazione della nuova L.R. 65/2014 la Regione Toscana ha complessivamente riformato le norme concernenti il "Governo del Territorio", rivedendo i contenuti della pianificazione comunale e riordinando i corrispondenti procedimenti ed adempimenti di natura tecnico – amministrativa che prefigurano, nel lungo termine, la necessità di adeguare e rivedere complessivamente i contenuti del Piano Strutturale (P.S.), (perseguendo in particolare i nuovi principi stabiliti dalla stessa legge regionale anche in adeguamento al Piano di Indirizzo Territoriale (P.I.T.) con valenza di Piano paesaggistico regionale (P.P.R.), e successivamente di formare ed elaborare il nuovo Piano Operativo (P.O.) comunale che a regime sostituirà il vigente R.U..

In questo quadro il Comune di Stazzema è ad oggi dotato di Piano Strutturale (P.S.), approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 33 del 30 giugno 2007 (precedentemente adottato con delibera del Consiglio comunale n. 18 del 29 gennaio 2007) e di Regolamento Urbanistico (R.U.), approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 32 del 12 luglio 2010 (precedentemente adottato con Delibera di Consiglio comunale n. 18 del 9 aprile 2009); quest'ultimo divenuto efficace dalla data di pubblicazione del relativo avviso sul B.U.R.T. n. 37 del 15 settembre 2010. Recentemente il Comune ha anche approvato una variante generale (esclusivamente normativa) al R.U. senza procedere tuttavia alla contestuale conferma delle previsioni di trasformazione urbanistica nel frattempo decadute ai sensi dell'ex articolo 55 della L.R. 1/2005, ora completamente sostituita dalla L.R. 65/2014.

In attesa del complessivo adeguamento e/o conformazione degli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica comunali (P.S. e nuovo P.O.) alla L.R. 65/2014 (ma anche al nuovo P.I.T. con valenza di P.P.R.), di particolare interesse, in questa fase risultano le norme transitorie che disciplinano le modalità e le condizioni di formazione dei procedimenti concernenti l'adozione e approvazione di varianti agli strumenti urbanistici vigenti (Titolo IX, Capo I, Disposizioni transitorie e finali). In particolare l'articolo 228 (*Disposizioni transitorie per i comuni dotati di P.S. e di R.U. approvati*) stabilisce che "... ove sia scaduta l'efficacia delle previsioni del R.U. ai sensi dell'articolo 55, commi 5 e 6, della L.R. 1/2005, [...], per un periodo non superiore a tre anni dall'entrata in vigore della [...] legge, sono consentite le varianti di cui all'articolo 222, comma 1, nonché le varianti semplificate al P.S. e al R.U. di cui agli articoli 29, 30, 31, comma 3 e 35 ...". L'articolo 222 (*Disposizioni transitorie generali*), stabilisce altresì che "... nei cinque anni successivi all'entrata in vigore della [...] legge, i comuni possono adottare ed approvare varianti [...] al R.U. che contengono anche previsioni di impegno di suolo non edificato all'esterno del perimetro del territorio urbanizzato, come definito dall'articolo 224, previo parere favorevole della conferenza di copianificazione di cui all'articolo 25 ...".

In attesa della definizione dei nuovi strumenti ai sensi di legge e secondo quanto indicato dal P.I.T. con valenza di P.P.R., la stessa legge regionale (articolo 224) chiarisce anche cosa debba intendersi, in via transitoria, per territorio urbanizzato. In particolare "... nelle more della formazione dei nuovi strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica adeguati ai contenuti della [...] legge, ai fini del perfezionamento degli strumenti e della formazione delle varianti al P.S., al R.U. [...] si considerano territorio urbanizzato le parti non individuate come aree a esclusiva o prevalente funzione agricola nei P.S. vigenti al momento dell'entrata in vigore della [...] legge ...".

Tenendo conto di quanto precedentemente tratteggiato, il Comune di Stazzema, con una apposita Variante al R.U. intende in primo luogo confermare o, in alternativa, stralciare le previsioni di trasformazione decadute (aventi per oggetto la nuova edificazione e/o la ristrutturazione urbanistica) e in secondo luogo procedere con l'adeguamento e/o l'integrazione di alcune previsioni concernenti le attrezzature, gli spazi pubblici e le dotazioni viarie di alcune

frazioni (comunque in conformità al P.S. vigente), oltre ad individuare le perimetrazioni e localizzazioni di carattere sovraordinato indicate dal P.I.T. con valenza di P.P.R. (Bacini estrattivi delle Alpi Apuane). Va precisato che la Variante al R.U. di che trattasi si sostanzia come “ordinaria” (ovvero non semplificata) in quanto, come stabilito e disciplinato dal vigente P.S., tutto il territorio di Stazzema è da considerarsi “area a prevalente o ad esclusiva funzione agricola”; le previsioni risultano pertanto tutte localizzate in aree esterne al perimetro del territorio urbanizzato individuato in via transitoria e preliminare ai sensi dell’articolo 224 della LR 65/14.

Secondo le indicazioni stabilite dalla legge regionale alle Varianti ordinarie al R.U. si applicano le “Disposizioni procedurali comuni” di cui al Titolo II Capo I, articoli 17, 18, 19 e 20. In particolare è disposto che “... Ciascuno dei soggetti [di Governo del territorio tra cui il comune], trasmette agli altri soggetti istituzionali, l’atto di avvio del procedimento dei piani, programmi e varianti di propria competenza, al fine di acquisire eventuali apporti tecnici. L’atto di avvio è altresì trasmesso all’ente parco competente per territorio, ove presente, e agli altri soggetti pubblici che il soggetto procedente ritenga interessati ...” (articolo 17 comma 1). L’atto di avvio del procedimento contiene (articolo 17 comma 3), evidentemente in questo caso in forma ed elaborazioni commisurati e appropriati agli specifici contenuti della Variante ordinaria al R.U.:

- a) la definizione degli obiettivi di piano o della variante e delle azioni conseguenti, [...];
- b) il quadro conoscitivo di riferimento [...], e dello stato di attuazione della pianificazione, [...];
- c) l’indicazione degli enti e degli organismi pubblici ai quali si richiede un contributo tecnico [...];
- d) l’indicazione degli enti ed organi pubblici competenti all’emanazione di pareri, nulla osta o assensi comunque denominati, necessari ai fini dell’approvazione del piano;
- e) il programma delle attività di informazione e di partecipazione [...];
- f) l’individuazione del garante dell’informazione e della partecipazione [...].

L’avvio del procedimento infine si rende anche necessario in forza della disciplina del P.I.T. con valenza di P.P.R. (disposizioni generali), in quanto: “... gli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica, vigenti alla data di pubblicazione sul BURT della delibera di approvazione del [...] piano, adeguano i propri contenuti assicurando il rispetto delle prescrizioni e delle prescrizioni d’uso, e la coerenza con le direttive della [...] disciplina statutaria ...” (articolo 20 comma 3) e “... le varianti agli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica sono adeguate per le parti del territorio interessate ...” (articolo 20 comma 4). In questo quadro è inoltre stabilito che “... gli enti competenti trasmettono alla Regione e agli organi ministeriali competenti l’atto di avvio del procedimento di conformazione degli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica o di adeguamento di quelli vigenti ...” (articolo 21 comma 1)

Il provvedimento di avvio del procedimento è infine il presupposto fondamentale per la successiva convocazione della conferenza di copianificazione ai sensi dell’articolo 25 della L.R. 65/2014 in quanto secondo quanto disposto dall’articolo 222 comma 1 della stessa legge regionale “... nei cinque anni successivi all’entrata in vigore della [...] legge, i comuni possono adottare ed approvare varianti al P.S. e al R.U. che contengono anche previsioni di impegno di suolo non edificato all’esterno del perimetro del territorio urbanizzato, come definito dall’articolo 224, previo parere favorevole della conferenza di copianificazione ...”.

Per quanto concerne più in dettaglio il processo valutativo, si deve infine ricordare che secondo quanto indicato all’articolo 17 comma 2 della L.R. 65/2014 “... per gli strumenti soggetti a V.A.S. ai sensi dell’articolo 5 bis della L.R. 10/2010, l’avvio del procedimento è effettuato contemporaneamente all’invio del documento di cui all’articolo 22 della L.R. 10/2010 e s.m.i. ...” [Verifica di assoggettabilità], di cui si da conto nel successivo paragrafo di questo stesso capitolo.

## 1.2. Riferimenti normativi e legislativi per il procedimento di V.A.S.

I riferimenti legislativi, normativi e regolamentari da prendere in considerazione per la definizione dei contenuti e delle modalità di redazione del presente documento (Documento preliminare e di Verifica di assoggettabilità al procedimento di V.A.S. della Variante al Regolamento Urbanistico - R.U. - del Comune di Stazzema) sono la L.R. 65/2014 (Norme per il Governo del territorio) e, più in specifico, la Legge Regionale 10/2010 (Norme in materia di valutazione ambientale strategica, di valutazione di impatto ambientale, di autorizzazione integrata ambientale e di autorizzazione unica ambientale), come da ultimo modificata dalla L.R. 17/2015.

L'articolo 14 della L.R. 65/2014 (Disposizioni generali per la valutazione ambientale strategica degli atti di governo del territorio e delle relative varianti) stabilisce in particolare che “... *gli atti di governo del territorio e le relative varianti sono assoggettati al procedimento di valutazione ambientale strategica (V.A.S.) nei casi e secondo le modalità indicati dalla L.R. 10/2010 ...*”. La legge regionale fondamentale di governo del territorio demanda quindi circa le modalità di applicazione della V.A.S. alla relativa e specifica legge settoriale richiamata.

L'articolo 5bis (Atti di governo del territorio soggetti a V.A.S.) della L.R. 10/2010 e s.m.i. stabilisce che “... *i comuni, nell'ambito della rispettiva competenza, provvedono all'effettuazione della V.A.S. sugli atti di cui agli articoli 10 e 11 della L.R. 65/2014 ...*” (comma 1), ovvero il Piano Strutturale e il Piano Operativo, inoltre anche “... *le varianti agli atti di cui al comma 1 sono soggette a V.A.S. ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera b bis ...*” (comma 3). Tuttavia l'articolo 5 comma 3 stabilisce altresì che “... *l'effettuazione della V.A.S. è subordinata alla preventiva valutazione, effettuata dall'autorità competente secondo le disposizioni di cui all'articolo 22 [verifica di assoggettabilità], della significatività degli effetti ambientali, nei seguenti casi: a) per i piani e programmi di cui al comma 2, che determinano l'uso di piccole aree a livello locale e le relative modifiche che definiscano o modifichino il quadro di riferimento per la realizzazione dei progetti; b) per le modifiche minori di piani e programmi di cui al comma 2; c) per i piani e programmi, diversi da quelli di cui al comma 2, e per le loro modifiche, che definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti ...*”.

Trattandosi di Variante al R.U. avente per oggetto la “*conferma o stralcio delle previsioni di trasformazione decadute, adeguamento ed integrazione di previsioni e perimetrazioni di interesse pubblico e generale in conformità al pianificazione sovraordinata (P.I.T. con valenza di P.P.R., P.T.C., P.S.)*”, necessariamente non generale e per sua natura minore, peraltro riferita a porzioni circoscritte di territorio, non aventi le caratteristiche indicate all'articolo 5 comma 2, si dovrà pertanto procedere con la “*Verifica di assoggettabilità alla V.A.S.*” della suddetta variante da redigersi ed effettuarsi ai sensi dell'articolo 22 della stessa L.R. 10/2010 e s.m.i..

Lo stesso articolo 17 comma 2 della L.R. 65/2014 dispone infatti che “... *Per gli strumenti soggetti a V.A.S. ai sensi dell'articolo 5 bis della L.R. 10/2010, l'avvio del procedimento è effettuato contemporaneamente all'invio del documento di cui all'articolo 22 della L.R. 10/2010 [Verifica di assoggettabilità], oppure del documento preliminare di cui all'articolo 23, comma 2, della medesima L.R. 10/2010 ...*”.

La verifica di assoggettabilità della Variante al R.U. alla V.A.S., effettuata ai sensi dello stesso articolo 22 (commi 1 e 4), contiene le informazioni e i dati necessari all'accertamento degli effetti significativi sull'ambiente secondo i criteri individuati nell'allegato I alla stessa legge regionale. In particolare:

1. *Caratteristiche del piano o programma, tenendo conto in particolare, dei seguenti elementi:*
- *in quale misura il piano o programma stabilisce un quadro di riferimento per progetti ed altre attività, per quanto riguarda l'ubicazione, la natura, le dimensioni e le condizioni operative o attraverso la ripartizione delle risorse;*
  - *in quale misura il piano o programma influenza altri piani o programmi, inclusi quelli gerarchicamente ordinati;*

- *la pertinenza del piano o programma per l'integrazione delle considerazioni ambientali, in particolare al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile;*
  - *problemi ambientali relativi al piano o programma;*
  - *la rilevanza del piano o programma per l'attuazione della normativa comunitaria nel settore dell'ambiente (ad es. piani e programmi connessi alla gestione dei rifiuti o alla protezione delle acque).*
2. *Caratteristiche degli impatti e delle aree che possono essere interessate, tenendo conto in particolare, dei seguenti elementi:*
- *probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli impatti;*
  - *carattere cumulativo degli impatti;*
  - *natura transfrontaliera degli impatti;*
  - *rischi per la salute umana o per l'ambiente (ad es. in caso di incidenti);*
  - *entità ed estensione nello spazio degli impatti (area geografica e popolazione potenzialmente interessate);*
  - *valore e vulnerabilità dell'area che potrebbe essere interessata a causa: delle speciali caratteristiche naturali o del patrimonio culturale; del superamento dei livelli di qualità ambientale o dei valori limite; dell'utilizzo intensivo del suolo;*
  - *impatti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o internazionale.*

In questo quadro sono in particolare presi a riferimento gli elementi conoscitivi e gli indicatori (di vulnerabilità e fragilità) contenuti e utilizzati nei Rapporti Ambientali degli strumenti di pianificazione territoriale sovraordinati (P.I.T./P.P.R. e P.T.C.) e di quelli già realizzati in sede di pianificazione comunale (P.S. e R.U. vigenti), al fine di cogliere gli eventuali (potenziali) scostamenti degli effetti già ponderati in sede di formazione delle relative attività valutative, in ragione degli obiettivi specifici indicati per la Variante al R.U. oggetto di questo documento.

## **2. QUADRO DI COERENZA E CONFORMITA'**

### **2.1. Elementi di coerenza e adeguatezza al P.I.T. con valenza di P.P.R.**

La Regione Toscana, con deliberazione di Consiglio Regionale n.37 del 27 marzo 2015, ha approvato in via definitiva la “*Variante al Piano di Indirizzo Territoriale (P.I.T.) vigente, con valenza di Piano Paesaggistico regionale (P.P.R.)*”, non separando le tematiche paesistiche da quelle strutturali e strategiche e dunque il piano territoriale da quello paesaggistico, tanto che nella struttura assegnata agli “*Strumenti della pianificazione territoriale*” dalla nuova legge regionale (L.R. 65/2014), articolata in Statuto del territorio e Strategia dello sviluppo, i contenuti del P.P.R. costituiscono contenuto statutario ed integrano il previgente P.I.T..

Il P.I.T./P.P.R. (art. 1) “*... persegue la promozione e la realizzazione di uno sviluppo socio - economico sostenibile e durevole e di un uso consapevole del territorio regionale, attraverso la riduzione dell'impegno di suolo, la conservazione, il recupero e la promozione degli aspetti e dei caratteri peculiari della identità sociale, culturale, manifatturiera, agricola e ambientale del territorio, dai quali dipende il valore del paesaggio toscano ...*”.

Il piano regionale inoltre, quale strumento di pianificazione con specifica considerazione dei valori paesaggistici, “*... unitamente al riconoscimento, alla gestione, alla salvaguardia, alla valorizzazione e alla riqualificazione del patrimonio territoriale della Regione, persegue la salvaguardia delle caratteristiche paesaggistiche e la promozione dei valori paesaggistici coerentemente inseriti nei singoli contesti ambientali; [...] disciplina l'intero territorio regionale e contempla tutti i paesaggi della Toscana ...*”.

In questo quadro l'allestimento di un approfondito sistema di conoscenze e di un considerevole corredo cartografico di tipo analitico e conoscitivo, esteso all'intero territorio regionale ed

articolato a livello dei diversi “Ambiti di paesaggio”, risponde compiutamente agli obiettivi precedentemente richiamati, proponendo una lettura strutturale del territorio e dei suoi paesaggi, basata peraltro sull’interpretazione di livello multidisciplinare dei caratteri e delle relazioni che sostanziano il contenuto propositivo (disciplina) dello Statuto del Territorio. Nel dettaglio sono contenuti dello “Statuto del territorio” del PIT/PPR (art. 3):

- a) la disciplina relativa alle quattro “*Invarianti Strutturali*” (caratteri idro-geo-morfologici dei bacini idrografici e dei sistemi morfogenetici, caratteri ecosistemici dei paesaggi, carattere policentrico e reticolare dei sistemi insediativi, urbani e infrastrutturali, caratteri morfotopologici dei sistemi agro ambientali dei paesaggi rurali), comprendente la definizione e gli obiettivi generali (disciplina di piano Titolo II), nonché l’individuazione dei caratteri dei valori e delle criticità e con indicazioni per le azioni con riferimento ad ogni specifico elemento costitutivo (morfotipi) specificatamente riferiti all’Abaco regionale appositamente allestito (abachi delle invarianti) e ai corrispondenti elaborati cartografici di livello regionale, ulteriormente dettagliati alla scala dei diversi ambiti di paesaggio;
- b) la disciplina relativa ai 20 “*Ambiti di paesaggio*”, mediante i quali risulta in dettaglio descritta, interpretata e articolata la Toscana, specificatamente contenuta nelle “Schede degli ambiti di paesaggio” (facenti parte integrante della disciplina generale di piano), costituita da indirizzi per le politiche (con valore di orientamento), obiettivi di qualità e corrispondenti direttive correlate da recepire e declinare nella pianificazione territoriale di livello provinciale e locale;
- c) la disciplina dei “*Beni paesaggistici*”, propriamente riportata in un apposito allegato alle norme del P.I.T./P.P.R. (allegato 8b e altri allegati collegati), contenente oltre gli obiettivi e le direttive di livello generale:
  - per Beni ex art. 136 del Codice: gli obiettivi da perseguire (con valore di indirizzo), le direttive da applicare e recepire negli altri strumenti di pianificazione e le specifiche prescrizioni d’uso da rispettare negli interventi urbanistici ed edilizi, così come formulate per tutti gli immobili e le aree dichiarate di notevole interesse pubblico (vincolo diretto per decreto) nelle relative apposite Schede norma comprensive delle cartografie ricognitive recanti la corretta individuazione, delimitazione e rappresentazione dello stesso bene vincolato;
  - per i Beni ex art. 142 del Codice: gli obiettivi da perseguire (con valore di indirizzo), le direttive da applicare e recepire negli altri strumenti di pianificazione e le specifiche prescrizioni d’uso da rispettare negli interventi urbanistici ed edilizi, comprensive delle indicazioni da eseguire nell’ambito della conformazione o dell’adeguamento della pianificazione comunale al P.I.T./P.P.R. per la corretta individuazione, delimitazione e rappresentazione delle aree tutelate per legge (vincolo indiretto - ex Galasso);
- d) la disciplina degli “*Ulteriori contesti*” ai sensi dell’articolo 143 del Codice, ovvero gli obiettivi e le direttive riferiti ai siti inseriti nella lista del patrimonio mondiale universale dell’UNESCO;
- e) la disciplina del “*Sistema idrografico regionale*”, quale componente strutturale di primaria importanza per il territorio regionale e risorsa strategica per il suo sviluppo sostenibile, comprendente obiettivi e direttive (da perseguire e recepire negli strumenti della pianificazione) e prescrizioni facenti diretto riferimento alla L.R. 21/2012 (Disposizioni urgenti in materia di difesa dal rischio idraulico e tutela dei corsi d’acqua).

In continuità con il previgente P.I.T. e senza particolari elementi di novità, sono invece contenuti specifici della *Strategia dello sviluppo sostenibile* del P.I.T./P.P.R. (articolo 3, commi 3 e 4):

- le disposizioni generali in sostanziale continuità e coerenza con il P.I.T. previgente e senza particolari elementi e contenuti di novità, le disposizioni relative alla pianificazione territoriale in materia di offerta di residenza urbana, formazione e ricerca, infrastrutture di trasporto e mobilità, commercio e grandi strutture di vendita e sulla presenza industriale in Toscana di cui al Titolo 3 - Capo I (La strategia dello sviluppo territoriale, L’accoglienza mediante moderne e dinamiche modalità dell’offerta di residenza urbana, L’accoglienza

organizzata e di qualità per l’alta formazione e la ricerca, La mobilità intra e interregionale, La presenza industriale in Toscana, La pianificazione territoriale in materia di commercio, Pianificazione territoriale in materia di grandi strutture di vendita, Le infrastrutture di interesse unitario regionale, Definizione tematica, Le infrastrutture di interesse unitario regionale, Valutazione e monitoraggio);

- i “*Progetti di paesaggio*”, di cui al Titolo 3 - Capo II, costituiscono l’elemento innovativo rispetto al P.I.T. previgente, che risultano peraltro sostanzialmente collegati alle politiche di livello e scala regionale, il cui unico riferimento e contenuto propositivo innovativo (rispetto a quello vigente) risulta indicato a livello di P.I.T./P.P.R. nel “*Progetto per la fruizione lenta del paesaggio regionale*”.

Il piano regionale contiene dunque un insieme differenziato (anche di particolare complessità ed articolazione) di disposizioni: obiettivi generali, obiettivi di qualità, obiettivi specifici, direttive, indirizzi per le politiche, prescrizioni, nonché, con riferimento ai beni paesaggistici di cui all’articolo 134 del Codice, specifiche prescrizioni d’uso), la cui efficacia e i corrispondenti effetti è definita e determinata nella “*Disciplina generale di piano* e che complessivamente costituiscono il riferimento per la conformazione e l’adeguamento dei piani provinciali e comunali.

Ai fini dell’adeguamento della Variante al R.U. di che trattasi di specifico interesse risultano quindi le norme di efficacia direttamente precettiva del P.I.T./P.P.R., ovvero le direttive, le prescrizioni e prescrizioni d’uso concernenti i beni paesaggistici formalmente riconosciuti e le altre direttive concernenti la disciplina statutaria, con riferimento a quelle correlate agli obiettivi di qualità degli “*Ambiti di paesaggio*”, che di seguito sono pertanto selezionati e riportati in sintesi, ai fini delle necessarie verifiche di adeguatezza.

In questo quadro occorre precisare che per gli specifici contenuti della Variante al R.U. concernenti “*conferma o stralcio delle previsioni di trasformazione decadute, adeguamento ed integrazione di previsioni e perimetrazioni di interesse pubblico e generale in conformità al pianificazione sovraordinata (P.I.T. con valenza di P.P.R., P.T.C., P.S.)*” dette verifiche dovranno in particolare soffermarsi sulle modalità di modifica e variazione delle localizzazioni cartografiche, delle conseguenti disposizioni normative introducendo, ove necessario, i correttivi e le integrazioni ritenute più opportune al fine di garantire il rispetto e/o la coerenza con la disciplina prescrittiva di P.I.T./P.P.R. precedentemente richiamata.

#### - SCHEDA DI PAESAGGIO N° 2 “VERSILIA E COSTA APUANA”

Il territorio del Comune di Stazzema è parte dell’ambito di paesaggio n° 2 “Versilia e Costa Apuana”. La scheda – norma (sinteticamente decritta al precedente paragrafo) mette a sistema elementi descrittivi e di sintesi interpretativa (caratteri del paesaggio, patrimonio territoriale, criticità) da un lato ed elementi progettuali dall’altro, concludendosi nella sezione “*Disciplina d’uso*” in cui si propongono “*obiettivi di qualità*” e corrispondenti “*direttive correlate*”.

In questo quadro, tenendo conto dei principali contenuti della Variante al R.U., si individuano potenziali contenuti di interrelazione con i seguenti obiettivi di qualità e corrispondenti direttive correlate.

Obiettivo di qualità	Direttive correlate
Obiettivo 1 Salvaguardare le Alpi Apuane in quanto paesaggio assolutamente unico e non riproducibile qualificato da valori naturalistici di alto pregio e dal paesaggio antropico del marmo	1.1 - Salvaguardare la morfologia delle vette e dei crinali di maggior rilievo paesaggistico e le principali visuali del paesaggio storico apuano, regolando le attività estrattive esistenti e di nuova previsione, garantendo la conservazione delle antiche vie di lizza, quali tracciati storici di valore identitario, e delle cave storiche che identificano lo scenario unico apuano così come percepito dalla costa; 1.3 - tutelare, anche continuando con il monitoraggio delle attività estrattive, le risorse idriche superficiali e sotterranee e del patrimonio carsico epigeo ed ipogeo al fine di salvaguardare gli importanti sistemi di grotte, inghiottitoi di



	<p>elevato valore naturalistico e tutelare altresì i ripari sotto roccia in cui sono presenti depositi d'interesse paleontologico e paleontologico riconosciuti soprattutto nelle zone di Carrara, Pietrasanta, Seravezza e Stazzema;</p> <p>1.6 - salvaguardare gli ecosistemi climax (praterie primarie, habitat rupestri) e tutelare integralmente le torbiere montane relittuali di Fociomboli e Mosceta;</p> <p>1.7 - riqualificare gli ecosistemi fluviali alterati e prevenirne ulteriori alterazioni;</p> <p>1.8 - favorire la riqualificazione ambientale e paesaggistica dei siti estrattivi abbandonati o esauriti e recuperare il valore di archeologia mineraria delle cave storiche e delle antiche miniere.</p>
<p>Obiettivo 2 Salvaguardare il paesaggio della montagna, contrastare i processi di abbandono delle valli interne e recuperare il patrimonio insediativo e agrosilvopastorale della montagna e della collina</p>	<p>2.1 - contrastare i processi di spopolamento dell'ambiente montano e alto collinare delle valli interne con particolare riferimento alle valli del Vezza e del Rio Lombricese (M.te Matanna, M.te Prana)</p> <p>2.2 - tutelare e valorizzare il patrimonio storico-architettonico delle colline versiliesi costituito dalle testimonianze del sistema di difesa quali borghi fortificati, castelli, torri;</p> <p>2.3 - evitare la dispersione insediativa e ridurre ulteriori consumi di suolo che erodano il territorio agricolo collinare;</p> <p>2.4 - assicurare che eventuali nuove espansioni e nuovi carichi insediativi siano coerenti per tipi edilizi, materiali, colori ed altezze, e opportunamente inseriti nel contesto paesaggistico senza alterarne la qualità morfologica e percettiva;</p> <p>2.5 - mantenere attività agro-silvo-pastorali che coniughino competitività economica con ambiente e paesaggio, indispensabili per la conservazione dei territori montani di alto valore naturalistico, con particolare riferimento all'alto bacino dei fiumi Versilia, Camaiole e Turrite Cava (versanti circostanti Stazzema, Pomeziana, Farnocchia, Retignano, Levigliani, Casoli, Palagnana) e incentivare la conservazione dei prati permanenti e dei pascoli posti alle quote più elevate (sistema M.te Matanna - M.te Prana; prati del M.te Croce; prati del Puntato);</p> <p>2.6 - attuare la gestione forestale sostenibile a tutela dei boschi di valore patrimoniale e che limiti, ove possibile, l'espansione delle successioni secondarie sui terreni in stato di abbandono e sui coltivi collinari scarsamente mantenuti con particolare riferimento al recupero degli agro ecosistemi montani terrazzati e dei castagneti da frutto;</p> <p>2.7 - favorire la conservazione delle fasce di territorio agricolo, caratterizzato dalla presenza di piccole isole di coltivi di impronta tradizionale, poste attorno ai centri collinari e montani di Stazzema, Retignano, Levigliani, Pruno, Orzate, Cardoso, Valinvente, anche attraverso la manutenzione dei coltivi tradizionali come olivicoltura e viticoltura terrazzata;</p> <p>2.10 - mantenere la funzionalità e l'efficienza del sistema di regimazione idraulico-agraria e di contenimento dei versanti, mediante la conservazione e manutenzione delle opere esistenti o la realizzazione di nuove sistemazioni di pari efficienza idraulica coerenti con il contesto paesaggistico.</p>
<p>Obiettivo 3 Recuperare e valorizzare le relazioni territoriali storiche fra montagna, collina, pianura e fascia costiera</p>	<p>3.3 - valorizzare in maniera sinergica il patrimonio edilizio della costa e quello dell'entroterra ai fini di integrare la consolidata ricettività turistica costiera con forme di ospitalità diffusa anche attraverso il recupero di edifici produttivi e manufatti di archeologia industriale (ferriere, mulini, argenterie).</p>

**- SCHEDA BENI PAESAGGISTICI FORMALMENTE RICONOSCIUTI**

Come precedentemente anticipato la disciplina dei “Beni paesaggistici” è propriamente riportata in appositi allegati alle norme del P.I.T./P.P.R. per tutti gli immobili e le aree dichiarate di notevole interesse pubblico (vincolo diretto per decreto) e le aree tutelate per legge (vincolo indiretto – ex Galasso).

Nello specifico in merito ai **beni paesaggistici vincolati ai sensi dell’articolo 136 del D.Lgs. 42/2004 (vincolo diretto)** il territorio del Comune di Stazzema è interessato dal vincolo identificato come “*Zona delle Alpi Apuane nei comuni di Pescaglia, Camaiore, Stazzema, Careggine, Vergemoli, Molazzana, Minucciano, e Vagli di Sotto. GU 128/1976, D.M. 08/04/1976 (id.9046038)*”, la cui corrispondente scheda – norma oltre ad indicare la corretta delimitazione ed identificazione, definisce “obiettivi”, corrispondenti “direttive” e relative “prescrizioni”.

In particolare, tenendo conto dei principali contenuti della Variante al R.U., si individuano quali potenziali contenuti di interrelazione le seguenti prescrizioni.

Obiettivi	Prescrizioni
<b>1 - Struttura idrogeomorfologica</b>	
<p>1.a.1. Conservare il patrimonio sorgivo e il sistema idrologico(strettamente connesso alle sorgenti carsiche) e il sistema del reticolo idrografico.</p>	<p>1.c.1. Sono ammessi interventi di trasformazione sul sistema idrografico a condizione che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idraulico, necessari per la sicurezza degli insediamenti e delle infrastrutture e non diversamente localizzabili, garantisca, compatibilmente con le esigenze di funzionalità idraulica, la qualità estetico percettiva dell’inserimento delle opere e il mantenimento dei valori di paesaggio identificati;</li> <li>- non comportino la rimozione di vegetazione arbustiva ed arborea di tipo igrofilo che caratterizza torrenti, ruscelli che scendono lungo le pendici dei versanti garfagnino e versiliese, le sistemazioni di versante eventualmente presenti nonché i lembi di bosco planiziaro qualora presenti;</li> </ul>
<b>2 – Struttura eco sistemica/ambientale</b>	
<p>2.a.1. Conservare le aree prative seminaturali e naturali e gli agroecosistemi tradizionali.</p> <p>2.a.2. Conservare integralmente gli ambienti montani rocciosi, le torbiere, la caratteristica morfologia alpina con rari habitat e specie e le risorse idriche superficiali e sotterranee.</p> <p>2.a.3. Conservare i boschi costituiti in prevalenza da pini, castagni e faggi, attraverso una corretta gestione forestale e qualificare le stesse dal punto di vista dell’interesse naturalistico ai fini della loro fruizione per scopi didattico-scientifici, anche attraverso il potenziamento della rete sentieristica ed escursionistica e la razionalizzazione del sistema informativo.</p> <p>2.a.4. Tutelare e migliorare il valore ecologico della matrice forestale, conservare attivamente i castagneti da frutto.</p>	<p>2.c.1. Gli interventi di trasformazione delle aree naturali e seminaturali sono ammessi a condizione che non compromettano la stabilità dei versanti e non riducano le prestazioni ecologico-ambientali della struttura eco sistemica.</p> <p>2.c.2. Gli interventi che interessano le aree boscate sono ammessi a condizione che non compromettano i valori naturalistici e le prestazioni delle sistemazioni di versante funzionali al contenimento dei rischi idrogeologici.</p> <p>2.c.3. Non sono ammessi interventi sulla vegetazione ripariale e sugli ecosistemi fluviali in contrasto con le specifiche norme in materia. Eventuali interventi in tale contesto dovranno porsi l’obiettivo della salvaguardia della vegetazione ripariale, della continuità longitudinale e trasversale degli ecosistemi fluviali valorizzando le tecniche di ingegneria naturalistica, fatti salvi gli interventi per la messa in sicurezza idraulica delle sponde. Detti interventi dovranno garantire la conservazione degli habitat faunistici presenti.</p> <p>2.c.4. Non sono ammessi interventi in contrasto con:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- la tutela delle emergenze naturalistiche del territorio Apuano;</li> <li>- le misure di conservazione di cui alla specifica normativa in materia.</li> </ul>
<b>3 - Struttura antropica</b>	
<p>3.a.1. Tutelare gli edifici, i manufatti e gli aggregati di valore storico, architettonico e testimoniale, ivi inclusa l’edilizia rurale sparsa nonché le relazioni spaziali-funzionali con gli ambiti naturali/rurali di contesto</p>	<p>3.c.1. Sono ammessi interventi di recupero e riqualificazione del patrimonio rurale sparso o aggregato e dei beni culturali ed architettonici presenti a condizione che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- sia garantita la coerenza con l’assetto morfologico di impianto storico e l’utilizzo di soluzioni formali tradizionali, finiture esterne e cromie coerenti con i valori espressi dall’edilizia locale;</li> <li>- sia garantita la tutela e la conservazione dei caratteri storici e morfologici degli spazi aperti di impianto storico evitandone la frammentazione e l’introduzione di elementi di finitura e di arredo in</li> </ul>

	<p>contrasto con il contesto paesaggistico;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- sia evitato il trattamento delle aree pertinenziali con modalità e accessori di tipo urbano (tettoie, recinzioni, schermature);</li> <li>- siano mantenuti percorsi storici, camminamenti, passaggi e relativo corredo relativo.</li> </ul> <p>3.c.2. Per gli interventi relativi a edifici di valore storico, tipologico e architettonico appartenenti ad un sistema storicamente consolidato è prescritto il mantenimento del carattere distintivo del rapporto di gerarchia tra edifici principali e di pertinenza attraverso la conservazione dei caratteri estetico-percettivi che contraddistinguono tale sistema; non sono ammesse demolizioni e relativi accorpamenti dei volumi costituenti il sistema storicamente consolidato che ne comportino la destrutturazione</p>
<p>3.a.3. Mantenere, recuperare e qualificare i percorsi della viabilità storica che garantiscano le connessioni tra aggregati dell'area apuana, i beni culturali sparsi ed il territorio aperto.</p>	<p>3.c.3. Gli interventi che interessano i percorsi della viabilità storica, sono ammessi a condizione che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- non alterino o compromettano l'intorno territoriale, i tracciati di collegamento nella loro configurazione attuale, evitando modifiche degli andamenti altimetrici (fatta eccezione per gli interventi necessari per la messa in sicurezza idraulica), delle sezioni stradali e degli sviluppi longitudinali e che per l'eventuale messa in sicurezza, i cui interventi sono fatti salvi, sia privilegiato l'utilizzo di tecniche di ingegneria naturalistica nel rispetto dei caratteri tipologici, storici e paesaggistici;</li> <li>- la realizzazione di aree di sosta e di belvedere non comprometta i caratteri naturali (di ruralità) dei luoghi, i caratteri strutturali/tipologici della viabilità storica e non comporti significativo aumento della superficie impermeabile;</li> <li>- siano conservate le opere d'arte e di pertinenza stradale di valore storico quali elementi fondamentali di caratterizzazione degli assetti paesaggistici;</li> <li>- siano utilizzati materiali e tecniche per la pavimentazione del fondo stradale coerenti con il carattere di naturalità e di ruralità del contesto;</li> </ul>
<p>3.a.4. Mantenere e salvaguardare il sistema degli opifici presenti lungo le vie d'acqua.</p>	<p>3.c.4. Per gli interventi relativi a edifici di valore storico, tipologico e architettonico appartenenti ad un sistema storicamente consolidato è prescritto il mantenimento del carattere distintivo del rapporto di gerarchia tra edifici principali e di pertinenza attraverso la conservazione dei caratteri estetico-percettivi che contraddistinguono tale sistema; non sono ammesse demolizioni e relativi accorpamenti dei volumi costituenti il sistema storicamente consolidato che ne comportino la destrutturazione</p>
<p><b>4 - Elementi della percezione</b></p>	
<p>4.a.1. Salvaguardare i valori panoramici e la leggibilità del paesaggio apuano, nonché delle emergenze visive.</p> <p>4.a.2. Mantenere e, ove necessario, recuperare le relazioni visuali che si aprono da numerosi punti di belvedere presenti lungo la viabilità di crinale di interesse paesistico, "da" e "verso" i centri, aggregati e nuclei, nonché "da" e "verso" i rilievi appenninici, le vallate della Garfagnana e della Versilia, fino a trapiantare il mare</p>	<p>Gli interventi di trasformazione sono ammessi a condizione che non interferiscano negativamente con le visuali panoramiche, limitandole o occultandole e sovrapponendosi in modo incongruo con gli elementi significativi del paesaggio.</p> <p>4.c.1. Non è ammessa la realizzazione di interventi che comportino la privatizzazione dei punti di vista (belvedere) accessibili al pubblico.</p> <p>4.c.2. L'inserimento di manufatti non dovrà interferire negativamente o limitare le visuali panoramiche.</p>

Per quanto concerne i **beni paesaggistici vincolati ai sensi dell'articolo 142 del D.Lgs. 42/2004 (aree tutelate per legge – ex Galasso)** ricadenti nel territorio del Comune di Stazzema

sono riconosciuti dal P.I.T./P.P.R. i seguenti:

- i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal R.D. 11 dicembre 1933, n.1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna (articolo 142, comma 1, lett. c, D.Lgs. 42/2004);
- le montagne per la parte eccedente i 1.200 metri sul livello del mare (art. 142, comma 1, lettera d, D.Lgs. 42/2004);
- i circhi glaciali (art. 142. c.1, lett. e, D.Lgs. 42/2004);
- i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi (articolo 142, comma 1, lettera f, D.Lgs. 42/2004);
- i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 227 (articolo 142, comma 1, lettera g, D.Lgs. 42/2004);
- le zone gravate da usi civici (articolo 142, comma 1, lettera h, D.Lgs. 42/2004), Stazzema risulta un comune con presenza di usi civici accertata;
- le zone di interesse archeologico (articolo 142, comma 1, lett. m, D.Lgs. 42/2004), ed in particolare la zona denominata “*Grotta e riparo di interesse paleontologico e preistorico (id. LU02)*”.

Occorre in questo quadro precisare che a differenza dei beni paesaggistici vincolati ai sensi dell'articolo 136 del D.Lgs. 42/2004 (vincolo diretto) la cui corretta delimitazione cartografica è contenuta specifico del P.I.T./P.P.R. e delle relative schede ricognitive, la rappresentazione cartografica dei suddetti vincoli (aree tutelate per legge - ex Galasso) contenuta negli elaborati cartografici del P.I.T./P.P.R., ha valore meramente ricognitivo e che l'individuazione dei suddetti beni deve essere effettuata, caso per caso nell'ambito della pianificazione urbanistica comunale ovvero nell'ordinaria attività edilizia, a fronte della verifica dei requisiti e dei criteri di identificazione definiti nell'Elaborato 7B dello stesso P.I.T./P.P.R..

Per i suddetti Beni paesaggistici formalmente riconosciuti (siano essi vincoli diretti - per decreto, ovvero aree tutelate per legge - ex Galasso) stante i contenuti della Variante al R.U. di che trattasi, anche tenuto conto degli obiettivi contenuti nel documento di avvio del procedimento della variante, si deve tuttavia precisare che qualsiasi modalità di controllo e/o verifica delle possibili interrelazioni con la disciplina del P.I.T./P.P.R. (obiettivi, direttive e prescrizioni) risulta praticabile solo in riferimento alle singole e puntuali variazioni delle previsioni di natura cartografica, per le quali i controlli potranno essere effettuati caso per caso in funzione del riscontro delle specifiche localizzazioni; mentre per quanto concerne gli effetti determinabili dalle modifiche alle norme tecniche di attuazione si dovrà procedere introducendo opportune disposizioni volte ad assicurare il controllo del rispetto della disciplina del P.I.T./P.P.R. nell'ambito del rilascio dei titoli abilitativi e autorizzativi propri dell'ordinaria attività edilizia.

## **2.2. Elementi di coerenza e conformità al P.S. vigente**

Il Piano Strutturale (P.S.) di Stazzema è stato redatto ai sensi della ex L.R. 1/2005 e definitivamente approvato con deliberazione di C.C. n°33 del 30/06/2007. Secondo quanto indicato all'articolo 53 della stessa ex L.R. 1/2005, il P.S. individua gli obiettivi da perseguire per il governo del territorio comunale e le risorse essenziali da tutelare e da valorizzare (articolo 3, obiettivi del P.S.), ovvero: l'aria, l'acqua, il suolo e gli ecosistemi della fauna e della flora, il patrimonio insediativo esistente (in particolare quello di antica formazione, ancora oggi caposaldo e riferimento per la residenza e la vita associata), le emergenze culturali, archeologiche, testimoniali, la rete infrastrutturale e dei servizi, il paesaggio agro-forestale, nonché l'insieme delle strutture economiche e produttive locali.

Il P.S. è orientato verso una strategia di valorizzazione complessiva delle risorse del territorio, in modo da creare le condizioni per la tutela e la valorizzazione, favorendo investimenti pubblici e privati per la crescita e per lo sviluppo di una economia locale sostenibile. In questo quadro gli

obiettivi che il Piano si prefigge, per garantire la salvaguardia e la valorizzazione delle risorse, considerate beni comuni, a beneficio delle generazioni presenti e future, sono quelli di seguito sintetizzati:

- a) coinvolgere i cittadini all'intero processo di formazione del Piano Strutturale, per sviluppare criteri di urbanistica partecipata;
- b) realizzazione di un rapporto equilibrato tra le risorse naturali e la programmazione del loro uso da parte della collettività delle risorse stesse, per la gestione dei valori storico-culturali e per l'individuazione di forme di salvaguardia e di conservazione attiva attraverso livelli sostenibili;
- c) tutela e valorizzazione delle risorse e dei caratteri paesaggistici attraverso, anche, il recupero e la riqualificazione degli elementi antropici di valore storico, archeologico, culturale, artistico, architettonico e testimoniale nel quadro di un'azione coordinata a livello territoriale con la Provincia di Lucca, il Parco Alpi Apuane, i Comuni confinanti e gli Enti interessati;
- d) tutela e valorizzazione del sistema delle acque, quale momento fondamentale di salvaguardia dell'ecosistema territoriale;
- e) incentivazione dell'attività agro-silvo-colturale, nel rispetto delle caratteristiche ambientali e paesaggistiche, anche nell'ottica di presidio territoriale;
- f) valorizzazione, recupero, riqualificazione urbanistica ed edilizia del patrimonio insediativo esistente, attraverso l'uso razionale delle risorse; dette azioni sono da considerarsi prioritarie rispetto all'impiego di nuovo suolo;
- g) valorizzazione e qualificazione degli aspetti socio-economici locali, indirizzata al mantenimento ed al miglioramento degli assetti territoriali e degli equilibri ambientali, favorendo il riconoscimento della identità locale;
- h) individuazione e valorizzazione delle connotazioni delle singole comunità; azioni necessarie per la salvaguardia dell'identità culturale;
- i) riqualificazione dei servizi, delle dotazioni infrastrutturali, della mobilità, degli usi e delle funzioni;
- j) miglioramento della qualità della vita attraverso il potenziamento equilibrato delle infrastrutture e dei servizi.

Tenendo a riferimento le disposizioni regolamentari e di legge (vigenti al momento della formazione del piano), la disciplina del P.S. e le corrispondenti elaborazioni cartografiche di quadro progettuale, sono articolate in:

- indirizzi e parametri per la normativa attuativa, riferiti in particolare allo Statuto del territorio (Sistemi territoriali e funzionali, risorse e Invarianti strutturali), alle Unità Territoriali Organiche Elementari (U.T.O.E.) e al dimensionamento massimo sostenibile (Capo II della disciplina di piano);
- norme di tutela dell'integrità fisica del territorio, riferite in particolare agli elementi per la valutazione degli effetti ambientali e alle prescrizioni concernenti le indagini geologico tecniche di supporto al piano (Capo III della disciplina di piano);
- disposizioni per l'attuazione del piano, contenenti gli indirizzi programmatici, i criteri per l'individuazione delle aree connotate da condizioni di degrado, i criteri per l'adeguamento alle direttive di urbanistica commerciale e le norme di monitoraggio e gestione (Capo IV della disciplina di piano).

#### - ARTICOLAZIONE, FORMA E CONTENUTI DEL QUADRO PROPOSITIVO (PROGETTUALE)

Lo **“Statuto del Territorio”** è in particolare (articolo 7) il risultato di interazioni di fattori geologici, culturali, storici, economici, sociologici e definisce per i diversi sistemi territoriali e funzionali le risorse che costituiscono la struttura identitaria del territorio, le Invarianti strutturali ed i criteri per l'utilizzazione delle risorse essenziali.

Il Sistema territoriale (denominato Grande sistema territoriale Apuano), sulla base delle analisi conoscitive svolte, è articolato in: patrimonio naturale e culturale, territorio rurale, Sistema Funzionale delle infrastrutture e dei servizi e patrimonio insediativo.

In questo quadro sono individuate le risorse, puntuali e/o areali, che interagiscono reciprocamente in maniera organica e non gerarchica tra loro e che presentano caratteristiche sostanzialmente omogenee dal punto di vista ambientale, paesaggistico, insediativo, infrastrutturale di servizio e funzionale. Dette risorse, derivanti dall'analisi di Quadro Conoscitivo e dagli obiettivi di governo del territorio prefissati, costituiscono la struttura identitaria del territorio comunale di Stazzema.

Lo Statuto, non si limita dunque ad accogliere e definire solo le Invarianti Strutturali del territorio che, in quanto tali, sono da sottoporre a tutela, ma coinvolge quelle tipologie di beni territoriali che contribuiscono a determinare l'identità culturale e la specificità ambientale del Comune e che, pur richiedendo adeguati interventi di salvaguardia, sono comunque suscettibili di limitate e controllate azioni di trasformazione finalizzate a garantire la conservazione e la riproduzione del bene stesso.

Per il **“Grande sistema territoriale Apuano”** (articolo 8), articolato nel sub-sistema “a prevalente naturalità” e nel sub-sistema “agricolo interagente con i centri abitati”, il P.S. definisce in particolare gli obiettivi e la disciplina da perseguire nel R.U. per la definizione degli assetti territoriali in relazione alle sue caratteristiche intrinseche in specifico riferimento alle seguenti risorse: Patrimonio Naturale e Culturale (Tav. 2a), Patrimonio Insediativo (Tav. 2b), Territorio Rurale (Tav. 2c).

Per le **“Invarianti strutturali”** (articolo 12) il P.S. disciplina l'utilizzazione e la tutela delle risorse, dei beni e le regole relative all'uso, nonché i livelli di qualità minima, così come disciplinato dalla ex L.R. 1/2005 (articolo 4) ed, in questo quadro, considera elementi puntuali, lineari ed areali, diffusi sul territorio, in un insieme di spazi definiti, al fine di governare e di preservarne la tutela, mediante precisi indirizzi e regole. Sono in particolare Invarianti strutturali di Stazzema: Componenti del reticolo idraulico, Sorgenti, Pozzi ad uso idropotabile, Bacini Minerari, Ingresso miniera, grotta del Corchia e salone del Corchia, Antro del Corchia, Acque minerali delle Molinette, Sito di interesse archeologico, Area di potenziale ritrovamento archeologico, Corridoi ambientali, Aree ed Immobili a carattere monumentale, Architettura religiosa, Edificato di antica formazione già presente all'impianto del Catasto Leopoldino, Emergenze architettoniche di valore storico-artistico, Nuclei storici di antica formazione, Percorso storico, Via di lizza, Linea gotica, Sentieri, mulattiere e percorsi di arroccamento dei siti estrattivi (Parco), Alpeggio, Terrazzamenti, Edificio produttivo di valore storico, architettonico, Manufatti di valore storico ambientale testimoniale, Beni ed istituzioni storico culturali, Territorio a prevalente naturalità di crinale (affioramento roccioso, bosco e prateria di crinale), Beni di uso civico, Elementi naturali di valore storico ambientale, Parco Nazionale della Pace, Visuali paesaggistiche, S.I.R (siti di importanza regionale), Geotopi ed altre Emergenze geologiche.

Per il **“Sistema funzionale delle Infrastrutture e dei servizi”** (articolo 11), articolato nel sub-sistema delle infrastrutture (Tav. 3a) e nel sub-sistema dei servizi (tav. 3b), il P.S. considera l'insieme delle infrastrutture viarie, esistenti e di progetto, i servizi, pubblici e di uso pubblico, esistenti e di progetto, individuati puntualmente e che dovrebbero garantire l'efficienza e la qualità abitativa degli insediamenti e del territorio attraverso il perseguimento degli obiettivi specifici di sistema e delle prescrizioni di sub-sistema stabiliti dallo stesso P.S..

Le **“Unità territoriali organiche elementari”(U.T.O.E.)** (articolo 13), sono definite dal P.S. quali parti di territorio corrispondenti ad ambiti spaziali continui rispetto agli obiettivi di Piano e alle politiche territoriali, per le quali è ritenuto necessario definire indirizzi normativi approfonditi e specifici. In questo quadro sono definiti per ogni singola U.T.O.E. gli obiettivi, i parametri urbanistici generali e gli standard urbanistici, nonché le azioni necessarie per la valorizzazione del sistema insediativo-ambientale e dei servizi, nonché le scelte previste che il R.U. dovrà programmare in modo puntuale, in quanto rispondenti ai bisogni, alle necessità degli

insediamenti, alle modalità di trasformabilità sostenibile, alla riqualificazione dei tessuti, nonché al presidio territoriale (tavola 4). All'interno degli elaborati cartografici vengono anche individuate, con valore orientativo per il R.U., le aree interne a prevalente carattere residenziale, a prevalente carattere produttivo, a prevalente carattere produttivo (in attuazione o di programma), le Aree di riconversione.

La determinazione del “**dimensionamento massimo sostenibile**” per gli insediamenti, le funzioni, i servizi necessari in ogni singola U.T.O.E. (articolo 14), è stabilita a scala comunale sulla base della dinamica demografica, la dotazione abitativa media pro-capite, la disponibilità di patrimonio edilizio esistente da recuperare e riqualificare, gli obiettivi di sviluppo sostenibile del territorio espressi dall'Amministrazione e dalla comunità locale. Detti criteri e relativi dati sono verificati in base alla disponibilità effettiva delle risorse ambientali, infrastrutturali, economiche necessarie.

Il P.S. individua gli ambiti di possibilità di intervento attraverso la perimetrazione delle U.T.O.E. e ne definisce il complesso normativo di riferimento. In questo quadro i limiti delle U.T.O.E. debbono essere considerati come limite massimo a regime, definito attraverso il quadro conoscitivo e conseguente agli obiettivi prefigurati nell'avvio del procedimento. In questo quadro il P.S. individua le seguenti azioni:

- a) Potenzialità di recupero abitativo diffuso e potenzialità di riqualificazione;
- b) Potenzialità di recupero abitativo diffuso e potenzialità di riqualificazione attraverso la crescita del tessuto urbano residenziale e specialistico;
- c) Potenzialità di riqualificazione urbanistica.

Le dimensioni massime sostenibili, stabilite in base agli obiettivi e agli indirizzi strategici (rapporto tra Statuto del territorio e Strategia dello sviluppo) sono valutate altresì in base alla dotazione di standard esistenti e di previsione, prevedendo la preventiva e/o contestuale realizzazione di questi incrementi tenendo conto anche degli insediamenti esistenti.

Complessivamente il P.S. stabilisce un aumento della popolazione pari al 15% (abitanti esistenti 3.390- fonte Censimento Comune di Stazzema 2003); di conseguenza gli abitanti potenzialmente insediabili sono stimati in circa 508 unità. La determinazione complessiva delle previsioni che il P.S. stabilisce per ogni singola U.T.O.E. sono quindi indicate nella tabella di sintesi che segue e risultano specificate, argomentate e articolate nelle apposite “Schede norme” allegate (come parte integrante e sostanziale) alle N.T.A..

	Pop.esistente	Incremento abitanti 15%	Tot abitanti insediabile	Recupero e riqualificazione urbanistica del patrimonio edilizio esistente 20%	Potenzialità di recupero abitativo diffuso e potenzialità di riqualificazione attraverso la crescita del tessuto urbano residenziale e specialistico 80%	
					Ricomposizione degli insediamenti recenti (50%)	Nuovi interventi urbanistici ed edilizi (50%)
Arni	256	38	294	8	15	15
Cardoso	239	36	275	7	15	14
Famocchia	105	15	120	3	6	6
Pomezzana	256	38	294	8	15	15
Pontestazzemese	327	48	375	10	19	19
Pruno	119	18	137	4	7	7
Retignano	366	55	421	11	22	22
Stazzema	230	35	265	7	14	14
Terrinca	410	62	472	12	25	25
Volegno	65	10	75	2	4	4
Sant'Anna	28	4	32	1	2	2
Gallena	80	12	92	2	5	5
La Culla	54	8	62	2	3	3
Levigliani	373	56	429	11	22	22
Mulina	170	26	196	6	10	10
Palagnana	96	15	111	3	6	6
Ruosina	216	32	248	6	13	13
COMUNE	3390	508	3898	103	203	202

*Tabella riassuntiva del dimensionamento complessivo del P.S. vigente*

Le “Schede norma” precedentemente richiamate, oltre ad appropriati riferimenti cartografici, contengono in particolare per ogni singola U.T.O.E. la determinazione del dimensionamento sostenibile degli insediamenti, il relativo fabbisogno di standard urbanistici (esistenti e aggiuntivi in relazione all’aumento del carico urbanistico), gli obiettivi specifici in relazione alle caratteristiche delle stesse singole U.T.O.E..

#### - PERIMETRO TRANSITORIO DEL TERRITORIO URBANIZZATO (ART. 224 L.R. 65/2014)

Come riportato nel capitolo introduttivo del documento di avvio del procedimento l’articolo 222 della L.R. 65/2014 (*Disposizioni transitorie generali*), stabilisce che “... nei cinque anni successivi all’entrata in vigore della [...] legge, i comuni possono adottare ed approvare varianti [...] al R.U. che contengono anche previsioni di impegno di suolo non edificato all’esterno del perimetro del territorio urbanizzato, come definito dall’articolo 224, previo parere favorevole della conferenza di copianificazione di cui all’articolo 25 ...”. L’articolo 224 stabilisce in via transitoria che “... nelle more della formazione dei nuovi strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica adeguati ai contenuti della [...] legge, [...] e della formazione delle varianti al P.S., al R.U. [...] si considerano territorio urbanizzato le parti non individuate come aree a esclusiva o prevalente funzione agricola nei P.S. vigenti al momento dell’entrata in vigore della [...] legge ...”.

Tenendo a riferimento quanto descritto al precedente paragrafo di questo stesso capitolo il P.S. vigente, nell’ambito dello statuto del territorio (articolo 7) individua per il Comune di Stazzema un unico sistema territoriale (Sistema territoriale apuano) articolato in due sub-sistemi (“a prevalente naturalità” e “agricolo interagente con i centri abitati”). In questo quadro inoltre il P.S. specifica lo statuto del territorio secondo la seguente articolazione:

- Invarianti Strutturali, individuate nella Tav. 1;
- Sistemi e sub-sistemi territoriali, individuati nella Tav. 2
- Risorse (Patrimonio Naturale e Culturale, Patrimonio Insediativo, Territorio Rurale) individuate nelle Tavv. 2a, 2b e 2c
- Sistema Funzionale delle Infrastrutture e dei Servizi, individuato nelle Tavv. 3a e 3b

La rappresentazione del Sistema territoriale e dei relativi sub-sistemi risulta coprente l’intero comune, così come la rappresentazione delle risorse del territorio rurale. Tale rappresentazione trova riscontro e definizione nella disciplina del P.S. che dispone in particolare (Articolo 9) che “... Tutto il territorio comunale viene classificato, per la sua caratterizzazione economico-agraria, tra le “aree marginali ad economia debole” ...” (comma 2). Il P.S. individua le “zona a esclusiva ed a prevalente funzione agricola” e in questo quadro stabilisce che “... Tutto il territorio comunale risulta essere “a prevalente funzione agricola” ad eccezione dei “beni di uso civico” che, quindi, in base alla legislazione vigente, sono ad esclusiva funzione agricola ...”.

La disciplina normativa, unitamente alle indicazioni cartografiche di quadro propositivo (progettuale), del P.S. indicano che l’intero territorio comunale è da considerarsi a destinazione agricola e che pertanto, ai sensi dell’articolo 224 della L.R. 65/2014, non vi sono all’interno del territorio comunale aree da considerarsi in via transitoria territorio urbanizzato.

La variazione, come la conferma e/o l’abrogazione di qualsiasi previsione di trasformazione del R.U., oggetto specifico della Variante di che trattasi, qualora comportino nuovo impegno di suolo non edificato all’esterno del perimetro del territorio urbanizzato (ad esempio è il caso delle conferme di alcune previsioni di nuova edificazione, come l’ampliamento o la nuova localizzazione di attrezzature, spazi pubblici e dotazioni infrastrutturali) è quindi subordinata al previo parere favorevole della conferenza di copianificazione di cui all’articolo 25 della L.R. 65/2014.



### 3. QUADRO DI RIFERIMENTO AMBIENTALE

#### 3.1. Elementi di compatibilità del P.I.T. con valenza di P.P.R.

Come anticipato al precedente capitolo 2, il P.I.T./P.P.R. riguarda in particolare l'integrazione del Piano di indirizzo territoriale regionale (P.I.T.) con i contenuti di Piano Paesaggistico regionale (P.P.R.), ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 (Codice del paesaggio). Il Rapporto Ambientale di V.A.S. intende evidenziare la congruità delle scelte di integrazione paesaggistica del piano regionale rispetto agli obiettivi di sostenibilità definiti a livello internazionale e nazionale, anche rispetto alla strategia ed agli obiettivi ambientali definiti dal P.R.S. e dal P.R.A.A. 2007-2010 prorogato dall'articolo 133 della L.R.66/2011 fino all'approvazione del Piano Ambientale ed Energetico Regionale (P.A.E.R.) avvenuta con deliberazione di Consiglio regionale n. 10 dell'11 febbraio 2015.

Sono obiettivi generali della valutazione ambientale strategica del P.I.T./P.P.R.:

- valutare l'integrazione nel processo di pianificazione paesaggistica degli aspetti da considerare per definire i possibili impatti significativi sull'ambiente prodotti dalle scelte di Piano;
- valutare le modalità di integrazione tra le strategie per il paesaggio e quelle contenute negli atti di indirizzo e nei piani e programmi di settore regionali valutando, rispetto alle misure e alle prescrizioni contenute nel Piano, gli effetti sulle politiche di protezione e gestione che interessano la medesima risorse ambientali;
- valutare l'efficienza e l'efficacia dell'azione disciplinare e delle regole del Piano volte ad assicurare la compatibilità degli interventi di trasformazione e di sviluppo urbanistico con il patrimonio paesaggistico riconosciuto e tutelato dal Piano stesso;
- definire il sistema di monitoraggio ambientale, in raccordo con il sistema di monitoraggio del Piano in oggetto

Il R.A. del P.I.T./P.P.R. è articolato in quattro parti che seguono il processo di valutazione eseguito.

La **prima (I) Parte** descrive e analizza i contenuti e gli obiettivi principali (generali) e specifici del piano in rapporto con altri pertinenti piani e programmi. In forma necessariamente sintetica e rimandando anche a quanto già riportato nel precedente capitolo 2:

- *tutela dei paesaggi regionali*, tramite i seguenti obiettivi:
  - mantenimento dell'equilibrio idrogeomorfologico;
  - salvaguardia del sistema eco-ambientale di valore paesaggistico;
  - riconoscimento e salvaguardia dei paesaggi rurali storici, dei suoli agricoli di pregio e del loro assetto nonché dei paesaggi la cui conformazione derivi dall'assetto proprietario collettivo o da usi civici;
  - mantenimento del carattere policentrico delle reti di città;
  - consolidamento del carattere identitario dell'insediamento storico (concentrato e disperso), attraverso la promozione di manutenzione, restauro e recupero finalizzati a mantenerne o restituirne la vitalità sociale,
  - economica e culturale, e i valori estetici;
  - consolidamento del carattere identitario dei luoghi e dei manufatti della produzione agricolo-forestale,
  - artigianale ed industriale storicizzati;
  - mantenimento e recupero degli spazi pubblici e di uso collettivo come beni comuni anche di identità paesaggistica;
  - compatibilità, coerenza e integrazione tra gli interventi di trasformazione, previste dalla pianificazione territoriale e di settore o da progetti di opere pubbliche, con ricadute paesaggistiche, e i valori ambientali,

- storici ed estetico-percettivi riconosciuti dal Piano.
- *valorizzazione dei paesaggi regionali*, tramite i seguenti obiettivi:
  - promuovere la conoscenza del patrimonio territoriale e delle regole che ne hanno determinato l'assetto paesistico;
  - promuovere il consolidamento e la trasmissione dei saperi contestuali finalizzati alla riproduzione dei paesaggi regionali;
  - costruire un quadro conoscitivo implementabile ai vari livelli istituzionali e aggiornabile;
  - promuovere un adeguato livello di fruizione pubblica dei paesaggi;
  - promuovere la fruizione lenta dei paesaggi regionali;
  - promuovere l'innalzamento dei valori identitari dei paesaggi attraverso interventi di trasformazione che abbiano ricadute paesaggistiche;
  - integrare beni culturali di rilevanza paesaggistica e beni paesaggistici nel più ampio sistema di valorizzazione dei paesaggi regionali;
  - riqualificazione di situazioni di degrado e contenimento dei fenomeni di criticità territoriali e ambientali;
  - integrazione e coordinamento tra politiche settoriali incidenti sul paesaggio e pianificazione paesaggistica.
- *partecipazione e concertazione istituzionale*, tramite i seguenti obiettivi:
  - la disciplina delle aree dichiarate di notevole interesse pubblico;
  - la disciplina delle aree tutelate per legge;
  - l'efficacia della disciplina generale del Piano.

La **seconda (II) Parte** prende in considerazione lo stato dell'ambiente, le caratteristiche e ed problemi ambientali pertinenti al piano. E' la sezione del R.A. in cui sono individuati e definiti gli indicatori relativi all'intero territorio regionale e gli indicatori relativi alle "beni paesaggistici" per dare atto dello stato delle risorse interessate dagli obiettivi di tutela e riqualificazione del Piano e per monitorarne l'andamento in futuro.

Lo stato attuale dell'ambiente è definito tramite indicatori specificatamente paesaggistici ai quali si affiancano indicatori ambientali ripresi da quelli periodicamente proposti nei "Report" annuali curati da ARPAT, contenenti il quadro conoscitivo ambientale della Toscana ("Relazione sullo stato dell'ambiente in Toscana 2011" e "Annuario dei dati ambientali 2012"). Degli aspetti trattati nel quadro conoscitivo ambientale di ARPAT sono riportati nel R.A. soltanto quelli pertinenti rispetto agli obiettivi e alle disposizioni normative del Piano.

La descrizione dello stato delle componenti ambientali interessate dalla disciplina del P.I.T./P.P.R. riguarda anche le dinamiche di trasformazione e le situazioni di rischio per il patrimonio paesaggistico prese in esame dal Piano nelle schede degli ambiti di paesaggio.

In estrema sintesi gli indicatori pertinenti al piano concernenti lo stato dell'ambiente in Toscana, individuati dal R.A. sono i seguenti:

<p><b>Uso e consumo di suolo.</b> L'analisi dell'uso e consumo di suolo fornisce un indicatore molto rappresentativo del delicato equilibrio e dell'interdipendenza tra superfici artificializzate, suoli agricoli e superfici boscate. I rapporti tra i differenti usi della risorsa suolo e la quantità di suolo consumato per l'urbanizzazione determinano in modo significativo l'assetto e la forma definitiva del paesaggio.</p>
<p><b>Indice di copertura boschiva.</b> L'indice di copertura boschiva esprime il rapporto fra la superficie totale di un'area considerata e la superficie che di tale area è occupata da boschi. Il bosco viene comunemente considerato un elemento di valore, prima di tutto dal punto di vista naturale e conservazionistico e certamente anche per la rilevanza paesaggistica nelle aree tradizionalmente coperta da vegetazione di alto fusto, per la capacità visiva di limitare l'impatto della frammentazione dovuta ad elementi antropici. All'opposto la crescita di superfici forestali è anche indicatore, in alcune aree, di abbandono delle attività agricole e pastorali e quindi di perdita di diversità.</p>
<p><b>Indice di impermeabilizzazione.</b> Una delle pressioni significative dell'edificazione di nuovi suoli è l'incremento di superfici impermeabili che ha un impatto diretto sulla qualità ambientale di una data porzione di territorio, ma che viene qui utilizzato anche in virtù</p>

<p>della sua capacità di rendere ragione di pressioni e trasformazioni del paesaggio, dato che quest'ultimo risente di un equilibrata relazione fra componenti naturali e artificiali. Elevati tassi di impermeabilizzazione sono inoltre possibili sensori di rischi ambientali e paesaggistici legati a dissesti e problematiche idrogeologiche.</p>
<p><b>Indice di dispersione dell'edificato.</b>                  Indicatore che intende valutare l'efficienza nell'uso del suolo urbanizzato per scopi residenziali paragonando la superficie occupata dagli edifici con la superficie edificata, intesa come area dell'edificio più le relative pertinenze. La densità dell'edificato indica lo sfruttamento più o meno intenso del suolo a parità di superficie urbanizzata, quindi l'efficienza nel suo utilizzo.</p>
<p><b>Indice di frammentazione per urbanizzazione (UFI).</b>                  Indicatore che prende in considerazione il fenomeno della frammentazione causato dalla struttura e organizzazione degli insediamenti e più in particolare le sue modalità. Si tratta di un indice numerico che rende conto del livello di frammentazione indotto dagli aggregati urbani o comunque dai nuclei costruiti e che tiene conto della compattezza di questi, considerando la situazione come migliore nei casi in cui si ha appunto un'edificazione compatta piuttosto che allargata e diffusa.                  Dipende dunque in maggior misura dalla forma, piuttosto che dalla dimensione dell'edificato, anche se quest'ultima ha ovviamente il suo peso. Posto cioè che il consumo risponda a necessità reali, si assume che è un elemento positivo minimizzarne gli effetti negativi con un'ottimizzazione nell'uso della risorsa suolo. Laddove questo invece avviene meno e l'organizzazione del costruito porta ad un uso di suolo che produce effetti negativi di tipo territoriale, paesaggistico e ambientale maggiori rispetto ad una forma teoricamente ottimale, il valore dell'indice sale, ad evidenziare se non un problema visibile almeno un elemento di allarme.</p>
<p><b>Indice di frammentazione derivante da infrastrutture di comunicazione (IFI).</b>                  L'indice di frammentazione da infrastrutture (Infrastructural Fragmentation Index – IFI) è uno degli indicatori comunemente utilizzati per controllare l'impatto delle infrastrutture sul paesaggio. Tale impatto è sia di tipo ecologico, che di tipo percettivo e anche se l'indice è nato per monitorare prevalentemente il primo dei due ha una qualche utilità anche per rendere misurabile il secondo, se pure in questo senso necessita di alcuni approfondimenti nei metodi e nel merito del sistema di calcolo.                  Si tratta di un indice numerico che rende ragione del grado di divisione in porzioni di una data area determinato da elementi lineari (strade e ferrovie nel nostro caso), pesando tale grado sulla tipologia di elemento che crea le interruzioni considerate.                  Le varie tipologie di strade e ferrovie sono infatti classificate in virtù delle loro caratteristiche considerando che la barriera creata, ad esempio, da un'autostrada o da una ferrovia ad alta velocità è ovviamente superiore a quella di una strada a corsia unica o di una ferrovia di rilevanza locale e monobinario.</p>
<p><b>Indice di franosità.</b>                  Le aree soggette a rischio idraulico sul territorio toscano rappresentano circa l'11% dell'intero territorio regionale; la percentuale delle aree allagabili sale al 20% se il calcolo viene eseguito rispetto alla superficie posta ad una quota inferiore ai 300 m s.l.m. Se si considera poi la superficie soggetta a pericolosità idrogeologica elevata e molto elevata la percentuale risulta essere del 14% (Relazione sullo stato dell'ambiente in Toscana - 2011). Una situazione idro-geomorfologica complessa e delicata come quella toscana produce indiscusse ripercussioni anche sul paesaggio le cui forme sono modellate principalmente dagli eventi naturali oltre che dall'azione dell'uomo. Da tempo la Regione Toscana ha messo in atto una serie di iniziative volte a monitorare il fenomeno, tra queste la Banca Dati Frane e Coperture è molto importante per mappare i fenomeni franosi.</p>
<p><b>Percentuale della superficie delle aree protette.</b>                  La percentuale di territorio regionale individuato come Area Protetta permette di visualizzare in maniera concreta la quantità di superficie che, presumibilmente, rappresenta la parte naturalisticamente più rilevante della Toscana. Dal 1995, anno in cui è entrata a regime la L.R. 49/95, al momento dell'entrata in vigore del PIT/PPR, si sono susseguiti cinque Programmi regionali che hanno portato alla costituzione e all'implementazione dell'attuale Sistema regionale delle aree protette e all'adozione e approvazione di norme, Piani e Regolamenti per la loro salvaguardia e gestione. Il lavoro ha interessato la Regione, le Province, gli Enti Parco, le Comunità Montane e i Comuni.                  Il Sistema regionale delle aree naturali protette, risulta quindi costituito da una superficie relativamente ampia pari a circa 230.141 ha, per una percentuale di aree protette che raggiunge il 9,90% della superficie totale regionale (escluse le aree a mare), contro il 2,44% registrato prima del 1995.</p>
<p><b>Percentuale di area classificata Sito di Importanza Regionale.</b>                  La Regione ha recepito e attuato le Direttive 92/43/CEE (Habitat) 79/409/CEE (Uccelli) e il DPR357/97 attraverso la Legge del 6 aprile 2000, n. 56 "Norme per la conservazione e la tutela degli habitat naturali e seminaturali, della flora e della fauna selvatiche", ampliando il quadro di azioni previste per la conservazione della natura e allargando l'applicazione delle disposizioni previste a tutti i Siti di Importanza Regionale (SIR).                  Sotto la denominazione SIR rientrano i siti della rete ecologica europea denominata Rete Natura 2000 (Zone di</p>

<p>Protezione Speciale – ZPS classificate ai sensi della Direttiva Uccelli, Siti di Importanza Comunitaria – SIC – classificati ai sensi della Direttiva Habitat) e quelli individuati esclusivamente sulla base dei criteri definiti dalla LR 56/00.</p> <p>Secondo la LR 56/00 il SIR è un'area geograficamente definita e chiaramente delimitata che contribuisce in modo significativo a mantenere o ripristinare un tipo di habitat naturale o una specie di interesse regionale. Per le specie che occupano ampi territori, i Siti di Importanza Regionale corrispondono ai luoghi, all'interno della loro area di distribuzione naturale, che presentano gli elementi fisici e biologici essenziali alla loro vita e alla riproduzione.</p> <p>I Siti di Importanza Regionale (SIR) individuati sul territorio regionale sono 166 (di cui 148 inseriti nella rete Natura 2000 come SIC e ZPS) per una superficie complessiva, al netto delle sovrapposizioni tra le diverse tipologie di sito, di circa 336.448 ha, pari ad una percentuale del 15% dell'intero territorio regionale.</p>
<p><b>Uso suolo in aree vincolate per decreto.</b></p> <p>E' l'indicatore relativo alle sole aree vincolate per decreto, oggetto del precedente stralcio sull'PIT con specifica considerazione dei valori paesaggistici. Sono state esaminate, quale primo elemento conoscitivo utile per la conoscenza della situazione ambientale e territoriale esistente nelle aree in oggetto le tipologie di superfici ricadenti all'interno delle aree vincolate, prendendo in esame, in quanto significative ai fini del presente Rapporto Ambientale, le superfici agricole, quelle artificiali e quelle boscate ricadenti all'interno delle aree vincolate. E' stata calcolata inoltre la superficie relativa ad Aree Protette ricadenti negli stessi vincoli.</p>

Il R.A. prosegue poi proponendo una disamina delle caratteristiche ambientali, culturali e paesaggistiche delle aree che potrebbero essere significativamente interessate dal Piano e delle problematiche e criticità ambientali pertinenti.

Le aree di rilevanza ambientale su scala regionale, di riferimento per il P.I.T./P.P.R. e definite all'interno del quadro della pianificazione e programmazione regionali, sono:

1. *Aree Protette e Aree Natura 2000;*
2. *Aree a Vincolo Storico-Artistico, Archeologico e Paesaggistico della Toscana (in aggiunta alle aree vincolate per decreto oggetto dello stesso P.I.T. con specifica considerazione dei valori paesaggistici);*
3. *Aree sensibili e Zone vulnerabili ai nitrati.*

Per le tre categorie di aree il R.A. descrive i principali elementi specifici e quindi riporta le **criticità paesaggistiche** indicate dal piano stesso, secondo la tradizionale caratterizzazione morfotopologica del territorio (pianura – fondovalle, collina, montagna, costa). Di seguito sono elencate le sole parti attinenti ai caratteri del territorio di Stazzema, ovvero:

<p><i>Pianura e fondovalle:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- [...]</li> </ul>
<p><i>Collina:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Equilibri degli ecosistemi fluviali soggetti alle alterazioni derivanti da processi di intensificazione delle attività agricole, diffusa presenza di siti estrattivi, interventi di rimodellamento dell'alveo e dei terrazzi ghiaiosi, riduzione delle portate e peggioramento della qualità delle acque.</li> <li>- Progressiva crescita della superficie forestale con perdita di diversificazione paesistica ed ecologica, elevata presenza di rimboschimenti di conifere, frammentazione delle formazioni forestali con ripercussioni negative sul livello di biodiversità.</li> <li>- Indebolimento delle funzioni di presidio territoriale svolto dalle attività agricole, pastorali e di manutenzione dei boschi con incremento del rischio idrogeologico.</li> <li>- Ricolonizzazione arbustiva e perdita di habitat agricoli e pascolivi causate dall' abbandono degli agro ecosistemi, espansione delle superfici boscate sui terreni meno vocati all'agricoltura, scarsa o assente manutenzione delle sistemazioni idraulico-agrarie, elevata frequenza delle ceduzioni, frequenti incendi estivi.</li> <li>- Sviluppo dell'industria estrattiva con ripercussioni ambientali, sul reticolo idrografico, sulle componenti ecosistemiche e sui valori estetico-percettivi del paesaggio rurale.</li> <li>- Elevata pericolosità geomorfologica dovuta a fenomeni franosi e di erosione.</li> </ul>
<p><i>Montagna:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazioni del quadro paesaggistico degli ambiti montani, dovute al progressivo spopolamento dei piccoli borghi e al conseguente abbandono dei mosaici culturali di assetto tradizionale e rimodellamento delle sistemazioni terrazzate</li> <li>- Abbandono delle sistemazioni idraulico-agrarie tradizionali con ripercussioni sull'equilibrio idrogeologico.</li> </ul>

<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ricolonizzazione arbustiva e arborea di scarsa qualità ecologica e perdita di castagneti da frutto.</li> <li>- Rinaturalizzazione dell'ambiente montano: perdita in termini di diversificazione paesaggistica ed ecologica, fenomeni di degrado delle sistemazioni idraulico-agrarie tradizionali con pesanti ripercussioni sulla stabilità dei suoli e sull'equilibrio idrogeologico dell'intero ambito.</li> <li>- Abbandono delle attività agro-pastorali: perdita di habitat prativi e pascolivi e di agro ecosistemi tradizionali e calo del livello di diversificazione paesaggistica.</li> <li>- Nei territori montani abbandono e delle pratiche agrosilvopastorali, dei pascoli, coltivi e dei castagneti il cui degrado aggrava la franosità e il dissesto idrogeologico dei versanti portando ad una situazione di rischio idrogeologico</li> <li>- Sedimentazione in alveo di sedimenti provenienti dai versanti in erosione e mancata manutenzione delle sorgenti.</li> <li>- Dinamiche di abbandono delle isole di coltivi immerse nelle grandi formazioni forestali</li> <li>- Dinamiche di abbandono delle pratiche agrosilvopastorali cui seguono sia processi di rinaturalizzazione sia la scomparsa o banalizzazione di elementi di pregio.</li> <li>- I siti estrattivi e minerari generano artificializzazione del settore collinare e montuoso.</li> <li>- Nelle Alpi Apuane l'attività estrattiva causa artificializzazione dei contesti montani: all'alterazione degli equilibri tra attività antropiche e territorio, fenomeni di inquinamento fisico da "marmettola" dei torrenti montani, rischi per la stabilità dei grandi acquiferi, abbandono delle cave difficilmente recuperabili anche da un punto di vista paesaggistico.</li> </ul>
<p>Costa</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- [...]</li> </ul>

In relazione agli obiettivi precedentemente enunciati e tenendo conto delle criticità individuate, il R.A. prende in considerazione e analizza quindi i piani e programmi che ai diversi livelli istituzionali delineano le strategie di protezione ambientale, allo scopo di valutarne la loro coerenza e la loro propensione a concorrere agli obiettivi del P.I.T./P.P.R.. In particolare sono considerati i seguenti atti:

- A. Strategia europea per lo sviluppo sostenibile, definita nel 2001 e riesaminata ed aggiornata nel 2006.
- B. Quadro d'azione per uno sviluppo urbano sostenibile nell'Unione Europea.
- C. Convenzione europea del Paesaggio, firmata a Firenze il 20/10/2000, ratificata in Italia con L. 14/2006.
- D. Direttive 79/409/CEE, 92/43/CEE e Decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.
- E. Piani di gestione dei siti UNESCO.

La **terza (III) parte** individua e valuta infine gli impatti ritenuti significativi. Il R.A. valuta gli effetti ambientali del P.I.T./P.P.R. ed afferma che questi non possono che essere positivi. Ravvisa alcune situazioni di conflitto solo riguardo agli effetti della disciplina del Piano su politiche di settore, ed esamina tali situazioni mettendo a confronto le azioni dello stesso Piano con le politiche regionali che attengono alle risorse interessate da dette azioni.

La valutazione degli effetti prende anche in esame le interrelazioni del Piano con i piani e i programmi pertinenti che rivestono interesse ambientale e che presentano possibili interferenze con i contenuti paesaggistici dello stesso P.I.T./P.P.R.. Si osserva che per alcuni piani (Piano Regionale di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati, Piano regionale integrato infrastrutture e mobilità, Piano Ambientale ed energetico regionale) non essendo al momento ancora stato formalmente concluso l'iter di formazione, non è stata possibile una analisi sufficientemente approfondita, che potrà essere svolta successivamente alla loro approvazione. In questo caso nel rapporto per la valutazione degli effetti su questi piani di settore si è fatto riferimento ai contenuti più sintetici presenti nelle proposte di Piano. I piani e programmi sui quali l'integrazione paesaggistica può produrre potenziali effetti, presi in esame dal RA del P.I.T./P.P.R. (con il relativo documento ufficiale di riferimento) sono i seguenti:

- Piano Ambientale ed energetico regionale (P.A.E.R.);
- Piano regionale agricolo e forestale (P.R.A.F.);
- Piano regionale delle attività estrattive di recupero delle aree escavate e di riutilizzo dei